

7. “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche” – d.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84” – Decreti attuativi:

D.M. 19 gennaio 2016;

D.M. 19 gennaio 2016, n. 17;

D.M. 27 gennaio 2016;

D.M. 3 febbraio 2016;

D.M. 2 marzo 2016;

D.M. 17 giugno 2016;

DM 19 settembre 2016;

D.M. 22 settembre 2016;

D.M. 22 settembre 2016;

D.M. 28 settembre 2016;

D.M. 28 settembre 2016.

8. Altri interventi in materia di personale

9. Attuazione della legge professionale forense (L. n. 247/2012)

D.M. 4 febbraio 2016, n. 23;

D.M. 25 febbraio 2016, n. 47;

D.M. 25 febbraio 2016, n. 48;

D.M. 17 marzo 2016, n. 58;

D.M. 17 marzo 2016, n. 70;

D.M. 13 luglio 2016, n. 156;

D.M. 16 agosto 2016, n. 178;

D.M. 22 settembre 2016.

10. Riforma della magistratura onoraria

Legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”.

Decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell’incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”.

11. Unioni civili

Legge 20 maggio 2016, n. 76.

12. Regolamento recante norme in materia di manifestazione della volontà di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, in attuazione dell’articolo 6, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40

13. Legge europea 2015-2016 – obbligazioni alimentari

Legge 7 luglio 2016, n. 122, artt. 7 e 9.

14. Decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/104/UE del 26 novembre 2014 relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli stati membri e dell’Unione europea

15. Atti mortis causa

16. Rapporti Stato-confessioni religiose

Legge 28 giugno 2016, n. 130.

17. Revisori contabili

D.M. 19 gennaio 2016, n. 63.

18. Attuari

D.M. 3 febbraio 2016, n. 22.

19. Periti industriali

D.M. 15 aprile 2016, n. 68.

20. Prestazioni di progettazione

D.M. 17 giugno 2016.

SETTORE PENALE**1. La questione della sicurezza: terrorismo, anche internazionale**

Legge 28 luglio 2016, n. 153.

2. Il contrasto ai delitti contro la pubblica amministrazione, in particolare alla corruzione e alla criminalità economica

AS 1687;

AS 2134;

Decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 202.

3. L'efficienza del processo penale e il rafforzamento delle garanzie difensive

Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8;

Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7;

AS 2067;

Legge 21 luglio 2016, n. 149.

4. Attuazione del diritto europeo: direttive UE e decisioni – quadro

Decreto legislativo 23 giugno 2016, n. 129;

Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87;

Decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 73;

Decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74;
Decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 75;
Decreto legislativo 21 giugno 2016, n. 125;
Decreto legislativo 15 settembre 2016, n. 184;
Legge 7 luglio 2016, n. 122;
Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34;
Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35;
Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 37;
Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38;
Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 31;
Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 36;
Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 29;
Schema di decreto di attuazione decisione quadro 2003/568/GAI.

5. Ratifica accordi e trattati internazionali

Legge 4 aprile 2016, n. 55.

6. Rafforzamento della disciplina per le violazioni del codice della strada

Legge 23 marzo 2016, n. 41.

7. Strumenti di contrasto al fenomeno razziale

Legge 16 giugno 2016, n. 115.

8. Strumenti di contrasto al fenomeno dello sfruttamento di manodopera

Legge 29 ottobre 2016, n. 199.

9. Disposizioni di coordinamento in materia penale in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 28, lettera c), della legge 20 maggio 2016, n. 7

SETTORE CIVILE

1. Il recupero di efficienza della giustizia civile

L'ordinamento processuale civile – e penale, per quanto si dirà infra – è stato sotto vari profili oggetto di interesse da parte del Ministero della giustizia, che si è fatto promotore di numerosi interventi di riforma e adeguamento del sistema.

Nell'ambito di tali iniziative, si ricorda il disegno di legge di delega recante disposizioni per l'efficienza del processo civile, approvato dalla Camera dei deputati il 10 marzo 2016 (C.2953) e trasmesso al Senato l'11 marzo 2016, in corso di esame in Commissione Giustizia al Senato, in sede referente (S.2284).

I punti principali del disegno di legge in oggetto, possono essere sintetizzati come segue:

1. Ampliamento delle competenze delle esistenti sezioni specializzate in materia di impresa (mantenendone invariato il numero, modificandone la denominazione in quella di “sezioni specializzate per l'impresa e il mercato”), comprendendovi:
 - a) le controversie in materia di concorrenza sleale, ancorché non interferenti con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale e intellettuale;
 - b) le controversie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa;
 - c) le azioni di classe;
 - d) le controversie riguardanti gli accordi di collaborazione nella produzione e nello scambio di beni o servizi, relativi a società interamente possedute dai partecipanti all'accordo;
 - e) le controversie in materia societaria già devolute alla sezione specializzata, anche relative a società di persone.

2. Istituzione, presso i tribunali ordinari e presso le Corti d'appello e sezioni distaccate di Corte d'appello, delle “sezioni specializzate per la persona, la famiglia e i minori”, e presso le procure della Repubblica in sede distrettuale dei “gruppi specializzati in materia di persona, famiglia e minori”.
 - 2.1. Correlativa soppressione del tribunale per i minorenni e dell'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, con passaggio delle relative funzioni alle neo istituite sezioni specializzate e ai neo istituiti gruppi specializzati e presso le procure della Repubblica in sede distrettuale e alle procure della Repubblica presso i tribunali in sede circondariale, deputati a trattare anche le materie relative a stato e capacità della persona, rapporti di famiglia compresi i giudizi di separazione e divorzio, filiazione fuori del matrimonio, i procedimenti attualmente di competenza del giudice tutelare, i procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati e a quelli richiedenti protezione internazionale.
 - 2.2. Assegnazione del personale (magistrati e personale amministrativo), attualmente addetto ai tribunali per i minorenni e agli uffici del pubblico ministero presso i predetti tribunali, ai tribunali e alle procure della Repubblica del luogo nel quale ha sede la Corte di appello o la sezione distaccata della Corte di appello a cui, in seguito alla soppressione, sono attribuite le funzioni.
 - 2.3. Mantenimento della specializzazione del giudice e del pubblico ministero minorile e della attuale composizione del collegio (integrata con i laici esperti in psicologia) per le decisioni più importanti in materia di minorenni.

2.4. Più in particolare, le sezioni specializzate del tribunale sono previste sia in sede circondariale che in sede distrettuale:

- le sezioni distrettuali attraggono la maggior parte delle competenze dei tribunali per i minorenni, e sono quelle per le quali è maggiormente garantita la specializzazione dei giudici, sia perché è previsto che i giudici esercitino le relative funzioni in via esclusiva, sia perché è previsto il mantenimento dell'attuale composizione del collegio prevista per il tribunale dei minorenni (due magistrati togati e due laici, normalmente esperti in psicologia);
- le sezioni circondariali mantengono le attuali competenze dei tribunali ordinari in materia di stato e capacità della persona, famiglia (separazioni, divorzi, filiazione fuori del matrimonio), attraggono le competenze "minori" del tribunale per i minorenni, e sono quelle per le quali è più difficile garantire la specializzazione, nel senso di esercizio in via esclusiva delle funzioni specializzate, con esclusione dell'assegnazione di trattazione di affari ulteriori.

2.5. Mantenimento del rito del processo penale minorile.

2.6. Ridefinizione dei riti dei procedimenti attribuiti alle sezioni specializzate per la persona, la famiglia e i minori, secondo criteri di tendenziale uniformità, speditezza e semplificazione, con specifica attenzione alla tutela dei minori e alla garanzia del contraddittorio tra le parti.

2.7. Mantenimento dell'obbligatorietà dell'ascolto del minore, anche infradodicesime, quando sia capace di discernimento.

2.8. Introduzione dell'obbligo di videoregistrazione dei colloqui peritali e dell'ascolto del minore.

2.9. Rideterminazione delle dotazioni organiche delle sezioni specializzate circondariali e distrettuali nonché degli uffici del pubblico ministero adeguandole alle nuove competenze.

3. Riforma del giudizio di primo grado:

3.1. Valorizzazione dell'istituto della proposta di conciliazione del giudice, prevedendo: a) che la mancata comparizione personale delle parti, o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dallo stesso ai fini del giudizio; b) che il verbale di conciliazione costituisca titolo idoneo alla trascrizione, ove contempli vicende relative a diritti reali immobiliari.

3.2. Modifica dei casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, in considerazione della oggettiva complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie.

3.3. Semplificazione della procedura del giudizio di primo grado, nel rispetto del principio del contraddittorio, evitando l'obbligatorietà di cadenze temporali prefissate per lo svolgimento di attività processuali: si evita la previsione astratta di termini obbligatori che nel concreto possono non essere giustificati da reali esigenze difensive e, quindi, risolversi in un inutile appesantimento della procedura.

Nel testo approvato dalla Camera dei Deputati si prevede di rendere il rito sommario di cognizione, da ridenominare rito semplificato di cognizione di primo grado (che si conclude con sentenza), il rito esclusivo delle cause in cui il tribunale ordinario giudica in composizione monocratica, senza la possibilità, attualmente prevista, per il giudice di disporre il mutamento del rito in quello ordinario di cognizione.

In tal modo viene rafforzata la scelta già compiuta dal legislatore del 2014 che, prevedendo la conversione, anche d'ufficio, del rito ordinario in rito sommario di cognizione ha escluso che quest'ultimo sia contrassegnato da una cognizione sommaria. Si tratta dunque, per scelta legislativa già compiuta, di un procedimento a cognizione piena semplificata.

Tale scelta era stata, peraltro, già ribadita con la legge di stabilità 2016, in cui l'introduzione del giudizio con il rito sommario di cognizione (o l'istanza di mutamento del rito da ordinario in sommario) costituisce rimedio preventivo necessario ai fini del riconoscimento dell'indennità "Pinto" in caso di durata del processo oltre i termini previsti dalla legge.

L'intervento in esame potrebbe incidere immediatamente sulla durata dei procedimenti civili, posto che dalle rilevazioni statistiche emerge che nell'anno 2014 la durata media dei procedimenti civili introdotti con rito sommario di cognizione è di 535 giorni contro una durata media dei procedimenti introdotti innanzi al tribunale con rito ordinario di cognizione pari a circa 900 giorni.

3.4. Introduzione della possibilità, accanto agli strumenti di conciliazione previsti, della negoziazione assistita anche in materia di lavoro, senza che la stessa sia condizione di procedibilità dell'azione giudiziale.

4. Riforma dei giudizi di impugnazione:

4.1. Superamento del cosiddetto termine lungo di impugnazione dei provvedimenti che definiscono i procedimenti civili (attualmente pari a sei mesi dalla pubblicazione della sentenza), prevedendo che l'ufficio giudiziario proceda in ogni caso alla comunicazione (di regola per via telematica) alle parti del provvedimento, con

conseguente decorrenza da tale momento del termine breve per impugnare (attualmente di 30 giorni per proporre l'appello e di 60 giorni per proporre il ricorso per cassazione).

4.2. Relativamente al giudizio di appello:

- a) rimessione al legislatore delegato dell'individuazione delle materie in cui l'appello è deciso da un giudice monocratico anziché collegiale, in considerazione della ridotta complessità giuridica e della contenuta rilevanza economico-sociale delle controversie: ciò potrebbe assicurare una significativa contrazione dei tempi come dimostrato dagli effetti positivi prodotti dalla riforma del giudice unico di primo grado del 1998;
- b) previsione che le cause riservate alla decisione collegiale sono trattate dal consigliere relatore, che provvede anche ad istruirle;
- c) rafforzamento del filtro in appello, estendendone l'applicabilità ai casi di appello avverso un provvedimento emesso che definisce un procedimento sommario di cognizione, e prevedendo una forma di contraddittorio in forma scritta prima della decisione di inammissibilità dell'appello;
- d) introduzione di criteri di maggior rigore nella disciplina dell'eccepibilità o rilevabilità, in sede di giudizio di appello, delle questioni pregiudiziali di rito.

4.3. Relativamente giudizio di Cassazione:

- a) ampliamento dell'ambito operativo del giudizio camerale. Si tratta di una riforma anticipata con il decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197 (G.U. S.G. n. 254 del 29 ottobre 2016), con il quale sono state introdotte “misure urgenti per la definizione

- del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa" e al quale si rinvia;
- b) previsione di interventi volti a favorire la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, anche attraverso la razionalizzazione della formazione dei ruoli secondo criteri di rilevanza delle questioni;
 - c) previsione dell'adozione di modelli sintetici di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, se del caso mediante rinvio a precedenti, laddove le questioni non richiedano una diversa estensione degli argomenti (tema quest'ultimo oggetto di attenzione da parte del gruppo di lavoro sulla sinteticità degli atti processuali, costituito presso il Ministero e coordinato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, per la elaborazione di progetti di articolato diretti ad affermare e sviluppare il principio di sinteticità, già recepito in alcuni settori dell'ordinamento processuale; il 1° dicembre 2016 è stata presentata al Ministro la relazione sull'attività svolta dal gruppo di lavoro e una proposta di articolato).
 - d) previsione di una più razionale utilizzazione dei magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo, anche mediante possibilità di applicazione, come componenti dei collegi giudicanti, di quelli aventi maggiore anzianità nell'Ufficio; anche l'attuazione di questa previsione è stata anticipata con il citato decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, sul quale si torna più avanti.

5. Riforma del processo esecutivo

5.1. Disposizioni volte a razionalizzare, semplificare e accelerare i procedimenti di esecuzione immobiliari, prevedendo:

- a) l'obbligatorietà della vendita dei beni immobili con modalità telematiche;
- b) che i ribassi del prezzo di vendita possano disporsi sino al limite della metà e non più di un quarto dopo il terzo tentativo di vendita andato deserto;
- c) l'introduzione di meccanismi di maggiore celerità e tutela dei comproprietari non debitori nei casi di espropriazione di beni indivisi;
- d) l'anticipazione del momento ultimo per l'emanazione dell'ordine di liberazione degli immobili pignorati all'atto della nomina del custode, con esclusione dei soli casi in cui l'immobile pignorato è la prima casa di abitazione del debitore, e previsione della attuazione diretta dell'ordine da parte del giudice dell'esecuzione che lo ha emesso, senza ricorrere alle forme dell'esecuzione per consegna rilascio;
- e) il riconoscimento in capo al creditore del potere di chiedere l'assegnazione a favore di un terzo, assumendo gli obblighi relativi;
- f) l'introduzione di un termine ultimo per proporre l'opposizione all'esecuzione nell'esecuzione per espropriazione.

5.2. Disposizioni volte a semplificare i procedimenti di esecuzione mobiliare, prevedendo:

- a) di includere tra i beni mobili impignorabili i beni di uso quotidiano, privi di un apprezzabile valore di mercato,

stabilendo che l'impignorabilità sia sempre rilevabile d'ufficio, nonché gli animali di affezione o di compagnia;

- b) in caso di pignoramento dei veicoli, l'iscrizione degli estremi del veicolo in un sistema informatico gestito dal centro elettronico nazionale della Polizia di Stato, e che le forze di polizia devono consegnare il veicolo immediatamente dopo il controllo all'istituto vendite giudiziarie più vicino al luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto.

5.3. Ampliamento dell'ambito di applicazione dell'istituto delle misure coercitive indirette di cui all'articolo 614-bis del codice di procedura civile.

5.4. Rideterminazione del ruolo dell'ufficiale giudiziario quale agente dell'esecuzione, mediante:

- a) la previsione della rotazione, anche obbligatoria, degli incarichi all'interno del singolo ufficio;
- b) la previsione della redazione con modalità informatiche dei processi verbali e dell'utilizzo della firma digitale, e dell'indicazione degli orari di apertura e chiusura delle operazioni eseguite;
- a) l'istituzione di un sistema di dichiarazione giurata o solennemente asseverata del debitore sulla composizione del proprio patrimonio, da rendere davanti all'ufficiale giudiziario;
- b) l'istituzione di un sistema di constatazioni formali, affidate all'ufficiale giudiziario, in grado di attestare lo stato e le condizioni di cose, luoghi o persone, quali accertamenti finalizzati all'esecuzione di un titolo e idonei a tenere luogo di formali azioni di accertamento o di opposizioni all'esecuzione

in ordine alla presenza o meno delle situazioni di fatto legittimanti la successiva esecuzione.

6. Riforma dei procedimenti speciali

6.1. Potenziamento dell'istituto dell'arbitrato, e riordino delle disposizioni sull'arbitrato in materia societaria mediante principi delega adeguatamente specifici, volti a risolvere una serie di problemi applicativi e di dubbi interpretativi posti da tali istituti.

6.2. Ulteriore riduzione e semplificazione dei riti speciali, anche mediante omogeneizzazione dei termini e degli atti introduttivi nonché dei modelli di scambio degli scritti difensivi.

6.3. Introduzione di criteri, anche mediante limitazioni temporali, in ordine all'eccepibilità e alla rilevabilità d'ufficio delle questioni di giurisdizione nel processo civile.

6.4. Introduzione del principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice, da attuarsi anche nell'ambito della tecnica di redazione e della misura quantitativa degli atti stessi.

7. Processo civile telematico.

7.1. Adeguamento delle norme processuali all'introduzione del processo civile telematico.

7.2. Previsione di una serie di principi delega di tipo tecnico, volti al rafforzamento del processo civile telematico e alla soluzione, anche dal punto di vista tecnico, di vari problemi presentatisi nella pratica.

7.3. Previsione che il Ministero della giustizia metta a disposizione, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, sistemi di riconoscimento vocale e di redazione con modalità automatiche del processo verbale e che in tal caso non si proceda alla redazione del verbale in altra forma.

7.4. Previsione che il Ministero della giustizia metta a disposizione, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attrezzature e sistemi informatici che consentano la partecipazione a distanza all'udienza.

7.5. Previsione dell'obbligatorietà per gli avvocati:

- a) della notifica a mezzo posta elettronica certificata nei confronti dei soggetti obbligati a essere dotati di PEC e del dipendente di cui la pubblica amministrazione si avvale direttamente per stare in giudizio personalmente;
- b) della notifica a mezzo posta quando il destinatario è un soggetto diverso dai precedenti (con conseguente revisione della disciplina delle notifiche da parte degli avvocati, eliminando la necessità della previa autorizzazione del Consiglio dell'ordine, da sostituirsi con un'autocertificazione dell'assenza di procedimenti disciplinari e sanzioni disciplinari, e attribuendo all'avvocato il potere di attestare la conformità all'originale delle copie da notificare).

7.6. Conseguente previsione della residualità dei casi di notifica a mezzo ufficiale giudiziario.

8. Aggravamento delle conseguenze a carico della parte che abbia agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave, prevedendo la condanna della stessa, ove soccombente all'esito del giudizio, al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende e, per il solo caso della parte in malafede, la condanna, altresì al pagamento di una somma in favore della controparte.

Previsione che i laureati in giurisprudenza possano svolgere il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari (già previsto presso gli uffici di merito) anche presso la Corte di Cassazione. Anche questa previsione

ha già trovato attuazione per il tramite dell'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.

2. Misure per lo smobilizzo di crediti a favore delle imprese e per l'efficienza dell'attività di recupero dei crediti anche mediante l'ulteriore semplificazione ed efficientamento dell'espropriazione forzata

Con riguardo al settore civile-bancario-fallimentare sono state adottate delle misure di carattere sostanziale e processuale con il decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, recante “*Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione*”.

Le stesse possono essere così sintetizzate:

Accesso degli organi delle procedure concorsuali alle informazioni contenute nelle banche dati

Si prevede che il curatore e il commissario liquidatore giudiziale possano, su autorizzazione del giudice del procedimento, avvalersi delle disposizioni in materia di ricerca telematica dei beni da pignorare per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, sebbene non muniti nei loro confronti di titoli esecutivi. L'accesso è finalizzato al recupero dei crediti vantati ovvero alla loro cessione. Si tratta di una disposizione funzionale ad implementare l'efficacia della misura del registro delle procedure esecutive e concorsuali prevista nel decreto-legge in esame, assicurando a coloro che sono interessati a rendersi cessionari dei crediti di poter disporre di importanti informazioni in grado di incidere in modo determinante sull'appetibilità del credito.